

Martedì 24 gennaio 2012 – Comm. XII – Affari Sociali

ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le decisioni del Direttore generale, relative alle attività cliniche, in contrasto con il parere espresso dal Collegio di direzione, devono essere supportate da parere motivato.

2. 5.Palagiano, Mura *(Nuova formulazione)*.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico regionale).

1. Ciascuna regione si dota di un organismo o di un Comitato tecnico- scientifico che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definisce precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, utilizzati a livello internazionale e validati dalle società scientifiche. Sulla base di tali indicatori, inseriti in un sistema *database* clinico e attraverso la comparazione con criteri di qualità standardizzati, l'organismo o il Comitato tecnico-scientifico fornisce rapporti periodici sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

2. 01.Palagiano, Mura *(Nuova formulazione)*.